



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot.n.40813/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Consiglio delle Autonomie Locali” Reg.Gen.n.129**

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Polverino.  
Depositata il 29 novembre 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

- I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**
- II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,      - 9 DIC 2010

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Settore Segreteria Generale del Consiglio*  
*Servizio Assemblea*

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Consiglio delle Autonomie Locali”*

*Ad iniziativa del Consigliere Angelo Polverino*

*(Registro Generale numero 129)*

*pe*



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## RELAZIONE

### Proposta di Legge “CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI” -

La proposta di legge, relativa all'istituzione del **Consiglio delle Autonomie Locali**, tiene conto dell'evoluzione delle forme di cooperazione tra Regioni ed Enti Locali e, nello specifico, della realtà del territorio della Regione Campania.

Quanto al primo aspetto, ed alle forme di collaborazione istituzionale tra Enti territoriali, deve sottolinearsi che sin dal 1990, con l'art. 3 della Legge 142, si è determinato un percorso di rapporti sempre più intensi tra Regioni ed Enti Locali, laddove la norma ora citata demandava alle singole Leggi Regionali di definire “... *forme e modi della partecipazione degli Enti Locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione*”.

Tale percorso si è rafforzato in virtù del processo di decentramento amministrativo, portando a quello che, come condivisibilmente è stato evidenziato dalla dottrina, ha finito per delineare un vero e proprio “ *sistema regionale delle autonomie locali*”, come testualmente definito dal legislatore (cfr. rubrica dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

In tale contesto, è intervenuta la Legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 che nel disciplinare i rapporti fra Enti Territoriali costituenti la Repubblica, all'art. 7 ha aggiunto all'art. 123 della Costituzione il comma 4° che, testualmente, prevede che “ *in ogni Regione lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti Locali*”.

Come pure è stato evidenziato, il legislatore, con il citato 4° comma dell'art. 123 della costituzione, per disciplinare il Consiglio delle autonomie locali fa rinvio allo Statuto di ogni Regione che, per richiamare la definizione della Corte Costituzionale (cfr. le sentenze nn. 372, 378, e 379 del 2005), può considerarsi una “ *fonte regionale a competenza riservata ed esclusiva*”.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

In conseguenza, pertanto, deve sottolinearsi che non si può sicuramente prescindere, per quanto riguarda la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali, da quanto già previsto nello Statuto.

Tale precisazione, anche se apparentemente scontata, appare necessaria, allo scopo, ad esempio, di giustificare la scelta, nel presente Disegno di Legge così come in altri, di non includere – perchè a tanto impossibilitati dalla specifica indicazione contenuta nello Statuto – espressioni rappresentative di “*autonomie funzionali*”, come del resto avvenuto in altre Regioni.

A tale proposito, pertanto, la partecipazione di realtà significative come ad esempio l' ANCI, l'UPI, l'UNCHEM, i rappresentanti delle Università e delle istituzioni scolastiche con sede nella Regione, i Presidenti delle Camere di Commercio, il Presidente Regionale del C.O.N.I. in rappresentanza di tutta l'organizzazione sportiva, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei Contratti collettivi e, parimenti, quelli delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio non potrà che avvenire, almeno sino a quando non sarà modificato lo Statuto Regionale, con riconoscimento del solo diritto di parola ma senza il diritto di voto.

Ciò chiarito, e prima di esaminare nel dettaglio l'articolato, deve ulteriormente evidenziarsi come, a carattere generale, l'impostazione che si è voluta dare, nella consapevolezza di ciò che comporta una simile scelta, è che il Consiglio delle Autonomie Locali non può e non deve considerarsi un semplice organo di rappresentanza degli Enti Locali ma, viceversa, deve ritenersi espressione delle popolazioni rappresentate da detti Enti Locali.

Si è perciò tenuto conto, nella composizione dell'organo, dell'esigenza di garantire una giusta rappresentanza ai comuni isolani, alle comunità montane ed ai piccoli comuni.

Tenuto conto della previsione dello Statuto in ordine ai componenti di diritto, inoltre, si è ritenuto necessario assicurare una rappresentanza anche alle Assemblee provinciali.

Tanto, nella consapevolezza che, secondo le risultanze demografiche e la particolare conformazione del territorio della Regione, vi è una netta distinzione tra Comuni



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

nell'ambito della provincia di Napoli e Comuni dislocati nell'ambito delle altre province.

Da ultimo, deve essere sottolineata la necessità di individuare, quale “ sede naturale” per il Consiglio delle Autonomie Locali, nel rispetto della previsione del citato 4° comma dell'art. 123 della Costituzione, il Consiglio Regionale e non la Giunta o il suo Presidente.

Non vi è dubbio, infatti, che per esplicito volere del legislatore nazionale l'organismo oggetto del presente Disegno di Legge non è stato inserito nell'art. 121 della Costituzione, ossia tra gli organi di “governo regionale”.

In conseguenza, la giusta collocazione del nuovo organismo non può che essere presso il Consiglio Regionale, dovendo considerare il Consiglio delle Autonomie Locali quale organo interlocutore dello stesso Consiglio Regionale nell'esercizio della funzione legislativa. A tale proposito, pertanto, è necessario prevedere che la dotazione organica del nuovo organismo faccia riferimento alle risorse umane esistenti nell'ambito dello stesso Consiglio.

Tale scelta, tra l'altro, appare quella che ricorre in quasi tutti gli Statuti delle altre Regioni.

Quanto alla durata del Consiglio delle Autonomie Locali, in assenza di specifica indicazione dello Statuto regionale, si è ritenuto preferibile ancorarla a quella del Consiglio Regionale

Per quanto riguarda nello specifico il Disegno di Legge all' **art. 1** viene fornita una definizione del Consiglio delle autonomie Locali, espressamente indicato come “ *organo di rappresentanza istituzionale delle autonomie locali della Regione Campania, nonché di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane, dei Comuni isolani e delle Comunità montane della Regione Campania*”.

All'**art. 2** viene delineata la composizione del C.A.L. tenuto conto della specifica indicazione contenuta nello Statuto regionale circa i componenti di diritto. In proposito si è ipotizzata una composizione del Consiglio realmente rappresentativa, per quanto possibile, di tutte le realtà presenti nell'ambito del territorio regionale. Si è prevista,



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

inoltre, la partecipazione, con diritto di parola ma senza diritto di voto, dei rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, dei Rettori delle Università e delle istituzioni scolastiche con sede nella Regione, i Presidenti delle Camere di Commercio, il Presidente Regionale del C.O.N.I. in rappresentanza di tutta l'organizzazione sportiva, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei Contratti collettivi e, parimenti, quelli delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio

Gli **artt 3 e 4** disciplinano le modalità di elezione dei componenti del Consiglio, con riferimento, in particolare, ai criteri di rappresentatività prima richiamati. L'**art.5** è relativo alla convocazione del Consiglio mentre con l'**art.6** si disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'istituendo organo, lasciando la più ampia autonomia, a tale proposito, agli stessi componenti del C.A.L. che dovranno predisporre ed approvare un apposito Regolamento interno.

Con l'**art.8** viene indicata la durata del C.A.L. e viene disciplinata l'ipotesi di decadenza. Con l'**art 9** viene stabilito il trattamento riservato ai componenti del C.A.L., mentre all'**art.10** vengono delineate le ipotesi di impugnazione delle Leggi nazionali e delle altre Regioni su impulso del C.A.L.

Con l'**art.13**, infine, sono indicati gli oneri previsti per il funzionamento del C.A.L.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **Relazione tecnico finanziaria**

La presente proposta di legge trova copertura finanziaria per l'esercizio finanziario 2011 sulla U.P.B.6.23.48 di pertinenza del Consiglio Regionale che copre le spese per il funzionamento dello stesso. E' da sottolineare che sull' U.P.B.6.23.222 ci sono risorse per il funzionamento della Conferenza Permanente Regione/Autonomie locali e tale capitolo andrebbe, quindi, rimodulato con l'adozione della presente proposta.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 1

1. In applicazione dell'articolo 123, comma 4, della Costituzione e degli articoli 22 e 23 dello Statuto regionale è istituito il consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato CAL.

Il CAL, con sede presso il Consiglio regionale, è organo di rappresentanza istituzionale delle autonomie locali della regione Campania, nonché di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni isolani e delle comunità montane della regione Campania.

2. Esso esercita le funzioni di cui all'articolo 23 dello statuto regionale ed è rivolto in particolare a garantire:

a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi delle comunità locali e del territorio.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.2

1. Il CAL è composto da quaranta membri, compresi i Presidenti delle province e i sindaci delle città capoluogo che ne fanno parte di diritto.
2. Sono componenti elettivi del CAL :
  - a) ventitré rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, tra i quali uno in rappresentanza dei comuni isolani, eletti tra i sindaci e i consiglieri degli stessi comuni con le modalità di cui agli articoli 3 e 4;
  - b) cinque rappresentanti dei consigli provinciali, individuati nell'ambito delle rispettive assemblee di appartenenza ai sensi dell'articolo 4;
  - c) due rappresentanti delle comunità montane, eletti con le modalità di cui all'articolo 4;
3. Per garantire la rappresentanza equilibrata di tutti i territori, il numero dei seggi da attribuire per ciascuna provincia ai rappresentanti di cui alla lettera a) è individuato con i seguenti criteri:
  - a) dodici seggi sono assegnati, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti, in proporzione al numero dei comuni di ciascuna provincia;
  - b) dieci seggi sono assegnati, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia: per popolazione si intende il numero dei residenti quale risulta dall'ultima rivelazione ufficiale annuale dell'ISTAT, depurato del numero dei residenti nei comuni capoluogo.
  - c) un seggio è destinato al rappresentante dei comuni isolani.
4. Per assicurare un'equilibrata e proporzionale rappresentanza dei comuni appartenenti alle sotto elencate classi demografiche, i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale sono ripartiti, con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, tra i comuni con:
  - a) popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti;
  - b) popolazione residente pari o inferiore a 15.000 abitanti;
  - c) popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

5. In sede di prima applicazione, i seggi, ripartiti con i criteri indicati ai commi 3 e 4, sono attribuiti secondo la tabella a) riportata nell'allegato alla presente legge.
6. Alle sedute del CAL possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto:
- a) l'assessore regionale, o suo delegato, competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
  - b) il Presidente, o suo delegato, della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
  - c) il Presidente, o suo delegato, delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione nelle sedute del CAL;
  - d) gli assessori regionali, o loro delegati, competenti nelle materie oggetto di trattazione nelle sedute del CAL;
  - e) il Presidente dell'ANCI Campania, dell'UPI Campania, dell'UNCCEM Campania o loro delegati. Quando siano affrontati argomenti relativi a materie di loro interesse, partecipano alle sedute del CAL, sempre con diritto di parola ma senza diritto di voto, i Presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Campania, i Rettori delle università, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche con sede nel territorio regionale, il Presidente regionale del CONI, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie di contratti collettivi di lavoro, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali del territorio.
7. Possono partecipare e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice Presidenti o un assessore regionale.
8. I componenti di diritto di cui al comma 1 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vice Sindaco o il vice Presidente dei rispettivi enti o gli amministratori locali dei rispettivi enti, individuati ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.3

- 1 .Il Presidente della regione, alla scadenza del consiglio delle autonomie locali, indice, con proprio decreto, le elezioni dei componenti elettivi del CAL. Le operazioni elettorali devono svolgersi entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto. Il decreto di indizione delle elezioni disciplina le modalità di convocazione delle assemblee elettorali e di svolgimento delle operazioni elettorali.
- 2 .In sede di prima applicazione il Presidente della regione indice le elezioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Ciascuna assemblea elettorale, fatta eccezione per quella relativa ai comuni isolani è costituita esclusivamente dai sindaci dei comuni non capoluogo appartenenti alla stessa provincia e alla stessa classe demografica. I sindaci possono delegare all'esercizio del voto un amministratore locale del proprio comune. Ogni elettore ha diritto ad un voto.
- 4 .L'assemblea elettorale è presieduta dal Presidente della regione o dall'assessore delegato, senza diritto di voto.
5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
6. Possono presentare la candidatura i sindaci ed i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla stessa provincia ed alla stessa classe demografica di cui all'articolo 2, comma 4.
7. Le candidature devono pervenire al competente ufficio presso la Presidenza della regione entro e non oltre le 24 ore antecedenti la formale convocazione dell'assemblea.
8. L'ufficio competente, ricevute nei termini di cui al comma 7 le candidature, provvede alla compilazione ed alla trasmissione della lista al Presidente dell'assemblea.
9. Il Presidente dell'assemblea procede alle operazioni di voto, previa verifica delle seguenti condizioni:
  - a) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi da assegnare;
  - b) la lista con un numero di candidati pari o inferiore a cinque deve assicurare la presenza di almeno un candidato di sesso femminile;



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

c) la lista con un numero di candidati superiore a cinque deve assicurare che i candidati di entrambi i sessi siano rappresentati in misura pari

10. Il Presidente dell'assemblea, qualora riscontri che la lista non è conforme ai requisiti indicati al comma 9, la dichiara inammissibile e fissa la data di riconvocazione dell'assemblea, che deve svolgersi nei successivi venti giorni, stabilendo il termine per la presentazione delle candidature ai sensi del comma 7.

11. Per ciascuna classe demografica, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) è eletto il candidato di sesso meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) è eletto il candidato più giovane d'età.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 4

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono eletti dall'assemblea costituita dai Presidenti delle comunità montane della regione Campania. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un solo voto.
2. Risultano eletti i presidenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) è eletto il candidato della comunità montana che appartiene a provincia diversa da quelle già rappresentate;
  - b) è eletto il candidato di sesso meno rappresentato tra i candidati eletti;
  - c) è eletto il candidato più giovane d'età.
3. Il componente in rappresentanza dei comuni isolani, come previsto alla lettera a) dell'articolo 2, è eletto dall'assemblea costituita da tutti i sindaci dei comuni isolani della regione Campania. L'assemblea è costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un solo voto.
4. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) è eletto il candidato più giovane di età;
  - b) è eletto il candidato di sesso meno rappresentato tra gli aventi diritto al voto.
5. Le relative assemblee elettorali sono presiedute dal Presidente della regione o dall'assessore delegato, senza diritto di voto.
6. I componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono eletti dall'assemblea costituita dai singoli consigli provinciali della regione Campania. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un solo voto.
2. Risultano eletti i rappresentanti, uno per ogni provincia, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) è eletto il candidato di sesso meno rappresentato tra i candidati eletti;
  - b) è eletto il candidato più giovane d'età.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 5

1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4, il Presidente della regione entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali, con proprio decreto costituisce il CAL.
2. Il Presidente della regione, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, convoca e presiede, senza diritto di voto, la seduta di insediamento del CAL
3. Nella seduta di insediamento, il CAL elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vice Presidente. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti il CAL. Se, alla prima votazione, nessun candidato ottiene tale maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio, cui concorrono i due candidati più votati.
4. Per l'elezione del vice Presidente si procede con le stesse modalità.
5. Il Presidente del CAL convoca e ne presiede l'assemblea, di cui formula l'ordine del giorno.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.6

1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania.
3. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità di espressione dei pareri prescritti dallo statuto, di esercizio dell'iniziativa legislativa, di **impugnazione** delle leggi nazionali e delle altre regioni, di consultazione degli enti locali. Il regolamento del CAL si conforma, in ogni caso, alle procedure per la trasmissione e l'acquisizione dei pareri stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dello statuto.
4. Per la validità delle sedute del CAL è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le sedute del CAL sono, in ogni caso, convocate su richiesta di un quinto dei suoi componenti o di un quinto dei consiglieri regionali.
6. Per l'espressione dei pareri obbligatori, di cui all'articolo 23, comma 1 dello statuto, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
7. L'ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della regione ed al Presidente del Consiglio regionale.
8. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto in diretta collaborazione con la commissione affari istituzionali del Consiglio regionale dotata di risorse umane strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

9. Il Consiglio regionale, a seguito di proposta del CAL, determina annualmente, sulla scorta delle somme stanziare in bilancio, la dotazione di mezzi e personale necessarie per il funzionamento di detto organismo.

10. In caso di necessità potranno essere stipulati accordi, senza oneri aggiuntivi, con università, istituti di ricerca o fondazioni riconosciuti.

11. Nelle more dell'approvazione del regolamento, di cui al secondo comma, per quanto non previsto dalla presente legge, provvede il Presidente della regione.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 7

1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull'attività amministrativa della regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
2. Il CAL riferisce al Presidente della regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate nell'attività amministrativa regionale, in ordine al mancato rispetto dei principi di cui al comma 1.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 8

1. Il CAL. ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del rinnovato organo.
2. I componenti elettivi del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all'organo o quando risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive.
3. In caso di decadenza, morte o dimissioni:
  - a) i componenti di diritto vengono sostituiti da coloro che subentrano nella carica;
  - b) i componenti elettivi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) sono sostituiti dai candidati della loro lista che seguono nella graduatoria dei voti ottenuti;
  - c) per i componenti di cui alle lettere b) e c), dell'articolo 2 comma 2, si procede, entro trenta giorni, secondo le modalità di elezione previste dall'articolo 4.
4. Il Presidente della regione, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e dispone la nomina del nuovo componente in conformità a quanto previsto al comma precedente.
5. Per i componenti di diritto, così come previsti dallo statuto nei casi in cui la legge preveda lo scioglimento dei comuni o delle province, i commissari nominati subentrano sino alla nomina dei nuovi amministratori.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 9

1. Ai componenti elettivi del CAL., per la partecipazione ad ogni seduta, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto previsto dalla specifica norma che disciplina i rimborsi spese in favore dei Consiglieri regionali.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 10

1. Il CAL esercita, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, l'iniziativa delle leggi regionali su materie riguardanti gli enti locali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative.
2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale.
3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre al Presidente della regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, alla Corte Costituzionale nonché alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, a tutela delle prerogative garantite agli Enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione, entro venti giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.11

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 8 dello Statuto, il CAL svolge attività di monitoraggio mediante la richiesta di informazioni, relazioni e documenti al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed agli enti di cui all'articolo 20 dello Statuto.
2. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.
3. La seduta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 12

1. Dalla data di insediamento del CAL è abrogata la legge regionale del 28 novembre 1996, n. 26 ( Istituzione della Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Art. 13

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito dell'UPB del Consiglio Regionale è istituito apposito capitolo con relativo stanziamento denominato *"Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali"*, con stanziamento di Euro 50.000(cinquantamila) Alla copertura si provvede mediante stanziamento di pari importo sul Capitolo 6.23.48 del Bilancio.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

### TABELLA A

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, in sede di prima applicazione i ventitré seggi spettanti ai Comuni sono così assegnati :

PROVINCIA	Seggi spettanti ai Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti	Seggi spettanti ai Comuni con popolazione pari o superiore ai 15000 abitanti	Seggi spettanti ai Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti
AVELLINO	3	1	-
BENEVENTO	2	-	-
CASERTA	1	2	1
NAPOLI	1	2	5
SALERNO	3	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 12

1. Dalla data di insediamento del C.A.L. è abrogata la legge regionale del 28 novembre 1996, n. 26 ( Istituzione della Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni della conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal C.A.L.